m_lps.33.REGISTRO UFFICIALE.U.0003897.16-06-2022



Rep. n. 328/2022

Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione del cambiamento, accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione. CIG 903355121D

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022, il giorno sedici del mese di giugno in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle Risorse Strumentali e della Comunicazione, nella sede di Via Fornovo n. 8, C.F. 80237250586, dinnanzi a me dott.ssa Laura Lionello, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominato con D.D. n. 155 del 14 aprile 2021, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti:

- la Dott.ssa Maria Condemi, nata a Roma (RM) il 02 ottobre 1969, Direttore Generale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per la durata di un triennio, della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione in virtù del D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, domiciliata ai fini del presente atto presso la citata sede ministeriale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel seguito per brevità anche "Committente" o "Amministrazione");

- il Dott. Stefano Alfonso, nato a Torino il 7 ottobre 1979, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede societaria di cui infra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di procuratore con poteri di rappresentanza nelle gare d'appalto, giusta procura del 19 maggio 2020 autenticata nelle firme dal notaio Dott.ssa Laura Cavallotti, in Milano, Rep. n. 35.721, Racc. n. 12.322, registrata a Milano – DP II in data 25 maggio 2020 al n. 34014 serie 1T che in copia digitale conforme a originale

analogico si allega al presente atto sotto la lettera "A", della "Deloitte Consulting s.r.l. Società benefit", con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi P. IVA e codice fiscale 03945320962, iscritta al REA presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1713601, con capitale sociale di euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00), soggetto mandatario capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (nel seguito indicato per brevità "Fornitore" o "Impresa") costituito con la "Deloitte Risk Advisory s.r.l. Società Benefit", con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, P. IVA e Codice fiscale n. 05059250158, iscritta al REA presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 1105593, con capitale sociale di euro 85.350,00 (ottantacinquemilatrecentocinquanta/00), in virtù del mandato speciale con rappresentanza e procura conferito alla detta Deloitte Consulting s.r.l. S.B. nella forma della scrittura privata autenticata nelle firme in data 13 maggio 2022 dal notaio Dott. Lorenzo Cavalaglio di Roma, Rep. n. 14.597 Racc. n. 10.165, registrata a Roma 1 in data 16 maggio 2022 al n. 14641/1T che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il procuratore dichiara che la anzidetta procura a rogito notaio dott.ssa Laura Cavallotti è tutt'ora valida e che la stessa non è stata revocata.

Le parti premettono

che il presente contratto viene stipulato a seguito dello svolgimento di una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in unico lotto, per l'affidamento dei servizi di gestione del cambiamento, accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'utilizzo del sistema informatico di e – procurement www.acquistinretepa.it in modalità ASP;

che sono a fondamento del presente contratto i sotto indicati documenti tecnico – amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo non allegati, documenti tutti che il Fornitore, come sopra rappresentato, dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:

- determina a contrarre di cui al Decreto Direttoriale n. 33/994 del 28 dicembre 2021;
- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE) n. S255 in data 31 dicembre 2021 e G.U.R.I., V serie speciale contratti pubblici, n. 02 del 5 gennaio 2022 con relativo disciplinare di gara con allegati, redatto dall'Amministrazione;
- capitolato tecnico relativo alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in unico lotto, per l'affidamento dei servizi di gestione del cambiamento, accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione;
- offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
- Decreto Direttoriale di aggiudicazione n. 358 del 5 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE) n. S93 del 13 maggio 2022 e G.U.R.I., V serie speciale contratti pubblici, n. 57 in data 18 maggio 2022.

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministro del Tesoro e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;

b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato;

d) dalle disposizioni sopra richiamate;

e) dal Codice di Comportamento adottato con Decreto del Ministro del Lavoro n. 105 del 1° giugno 2022;

f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;

g) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

h) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

i) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;

l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81.

2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate.

3. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10 gennaio 2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati

debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:

- Fornitore o Impresa: si intende il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa aggiudicatario;

- Committente o Amministrazione: si intende il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ARTICOLO 3

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che, come sopra rappresentato accetta, la prestazione dei servizi di gestione del cambiamento, accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

2. I servizi dovranno essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.

3. È designato quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Maria Condemi, e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 il dott. Danilo Giaquinto.

4. Il Fornitore comunicherà alla Committente, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 4

DURATA

1. Il servizio oggetto del presente avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 5

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti

all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 7

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.

2. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione dei servizi eseguiti" da parte della Committente.

3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

4. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

5. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma

semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

6. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

7. Il soggetto incaricato dalla Committente, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

8.Qualora i requisiti non fossero rispettati l'Amministrazione provvederà a segnalare l'esito negativo della verifica al fornitore che dovrà correggere le difformità riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione. Qualora la soluzione proposta dal fornitore non rispetti comunque i vincoli imposti, l'Amministrazione si riserva di esprimere parere negativo alla verifica.

9. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta verifica di conformità dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 normativa vigente.

ARTICOLO 9

PENALI

1.La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al

presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

3. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo "Garanzia definitiva", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

4. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci %) del corrispettivo globale di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale totale, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € 950.462,50 (novecentocinquantamilaquattrocentosessantadue/50) oltre IVA.

2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed

indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato a seguito di presentazione da parte del Fornitore e con cadenza trimestrale del documento contenente lo Stato Avanzamento Lavori (SAL), che dovrà essere approvato dall'Amministrazione.

2. La Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura elettronica (formato.xml), come determinato dal Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il codice univoco (codice IPA) assegnato alla Divisione I della Direzione Generale dell' innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione: HS1P70.

3. Ciascuna fattura – emessa in modalità elettronica - dovrà essere intestata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell' l'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione - Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA – Codice Fiscale 80237250586.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

5. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo (D.U.R.C.) a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta%) per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. Il bonifico, previo accertamento della Committente delle prestazioni svolte, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono i seguenti:

- per Deloitte Consulting s.r.l. S.B. così come indicato nella dichiarazione allegata in fase di procedura di gara inerente la tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010: 1) C/C BANCARIO in essere presso Barclays Bank Plc. codice IBAN IT91 M 03051 01699 000000000234 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

2) C/C BANCARIO in essere presso Ing Bank NV codice IBAN IT73 G 03475 01601 000051953172 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

3) C/C BANCARIO in essere presso Banca Intesa SanPaolo codice IBAN IT45 S 03069 09400 600100167191 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

4) C/C BANCARIO in essere presso BPER Banca S.p.A. codice IBAN IT98M0538701615000042210935 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

5) C/C BANCARIO in essere presso Banco BPM codice IBAN IT29 T 05034 01727 000000018123 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

6) C/C BANCARIO in essere presso Cariparma S.p.A. codice IBAN IT40 H 06230 01627 000045201311 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

7) C/C BANCARIO in essere presso Monte dei Paschi di Siena codice IBAN IT90 T 01030 01654 000001811642 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

8) C/C BANCARIO in essere presso HSBC Bank Plc. codice IBAN IT90 D 03021 01600 007015837020 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

9) C/C BANCARIO in essere presso Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT72 Q 01005 01600 000000000045 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

10) C/C BANCARIO in essere presso Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN IT37 U 02008 05364 000030012168 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.;

11) C/C BANCARIO in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza codice IBAN IT59 M 08440 01601 000000200762 intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.

- per Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B. così come indicato nella dichiarazione allegata in fase di procedura di gara inerente la tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010: 1) C/C BANCARIO in essere presso Monte dei Paschi di Siena codice IBAN IT62G0103001654000002249262 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

2) C/C BANCARIO in essere presso Barclays Bank Plc. codice IBAN IT18 K 03051 01699 000000000240 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

3) C/C BANCARIO in essere presso Ing Bank NV codice IBAN IT96 V 03475 01601 000052032893 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

4) C/C BANCARIO in essere presso BPER Banca S.p.A. codice IBAN IT69K0538701615000042210925 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

5) C/C BANCARIO in essere presso Banco BPM S.p.A. codice IBAN IT20 F 05034 01727 000000023679 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

6) C/C BANCARIO in essere presso Banca Intesa SanPaolo codice IBAN IT17 X 03069 09400 000008195207 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

7) C/C BANCARIO in essere presso Cariparma Crédit Agricole codice IBAN IT46 T 06230 016270 00045200806 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

8) C/C BANCARIO in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza codice IBAN IT92 O 08440 01601 000000201088 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

9) C/C BANCARIO in essere presso Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT76 H 01005 01600 000000000004 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B.;

10) C/C BANCARIO in essere presso Banca FINNAT codice IBAN IT22F0308703200CC0100061376 intestato a Deloitte Risk Advisory s.r.l. S.B..

9. Il Fornitore si impegna a rendere nota ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate a operare sullo stesso tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

10. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalle variazioni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 13

AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, di affidare al Fornitore, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto

nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

2. Si applicano, altresì, laddove ne ricorrano i presupposti tutti i casi di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 3.125.000,00 (tremilionicentoventicinquemila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie,

le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 15

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle

apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 16

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

2. La Committente fa presente di avere prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture il rilascio, per il Fornitore, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.lgs. 159 del 2011.

3. Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato decorso il termine di trenta giorni riconosciuto alle Prefetture – UGT per il rilascio delle informazioni dette e, quindi, espressamente sotto la condizione risolutiva prevista dall'articolo 92, comma 3, del citato D.lgs. 159 del 2011.

ARTICOLO 17

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto d'integrità, mediante stipula di polizza fideiussoria n. 10377/00011166 emessa in data 11 maggio 2022 rilasciata da LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.

2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.

7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento (ottanta%) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.



ARTICOLO 18

RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli art. 88 comma 4-ter e art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.

3. È altresì previsto il recesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all' art. 1671 del c.c.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si conviene per giusta causa:

a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso a i sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento, o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del

fornitore. Resta salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 95 del 06 luglio 2012 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07 agosto 2012 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinare all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 20

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nonché della normativa vigente per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.

4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente. Il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di privacy e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 23

RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

b) il Fornitore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla gara;

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati "TUE" e "TFUE", come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo

"Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo DPR n. 445/00;

f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

g) nei casi di cui agli articoli intitolati "Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione", "Trattamento dati personali".

2. La Committente deve risolvere il contratto:

a. Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c. Nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine e senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso

di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108, del D.lgs. 50/2016.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto – redatto da persona di mia fiducia e da me integrato mediante strumenti informatici – il quale si compone di 30 (trenta) facciate e n. 3 (tre) righe della trentunesima facciata, dandone lettura alle parti contraenti, le quali, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro espressami volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui mi dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER l'AMMINISTRAZIONE **PER IL FORNITORE**

Dott.ssa Maria Condemi Dott. Stefano Alfonso

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Laura Lionello

Il Dott. Stefano Alfonso, in rappresentanza del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1: Norme regolatrici

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 4: Durata

Articolo 5: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 6: Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Articolo 7: Subappalto

Articolo 8: Verifica di conformità

Articolo 9: Penali

Articolo 10: Corrispettivo

Articolo 11: Fatturazione e pagamento

Articolo 12: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 13: Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 14: Obblighi di riservatezza

Articolo 17: Garanzia definitiva

Articolo 21: Foro esclusivo

Articolo 23: Risoluzione

L'UFFICIALE ROGANTE **PER IL FORNITORE**

Dott.ssa Laura Lionello Dott. Stefano Alfonso